A.I.E.A. Onlus
Associazione Italiana Esposti Amianto
Ban Asbestos Network
www.associazioneitalianaespostiamianto.org
A.I.E.A. VBA

Sede legale: Matera, Via E. De Martino, 65 – cell.: 340.7882621

Prot. N° 03/2017 A.I.E.A. VBA Onlus Basilicata

mail: ***info@associazioneespostiamiantovalbasento.it***

Matera, lì 17 gennaio 2017

Comunicato Stampa

Incontro tra la Presidente della Camera e le delegazioni di vedove della Sardegna e della Basilicata.

Lo stato di grave ingiustizia che colpisce le innumerevoli famiglie di coloro che hanno lavorato nei poli industriali della Val Basento, di Assemini -CA e soprattutto del comparto fibre di Ottana -NU, è stato denunciato a viva voce dalle vedove della Sardegna e Basilicata alla Presidentessa della Camera on.le Laura Boldrini.

Molti lavoratori lucani hanno ottenuto i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 257/92 per via amministrativa e legale, mentre ai lavoratori sardi non è stata applicata la suddetta legge, in quanto, le relazioni della CON.T.A.R.P. organo certificatore dell'Inail emesse negli anni 2003 e 2004, riportavano che i lavoratori avevano manipolato l'amianto in misura irrilevante, per cui tale sostanza non poteva aver causato eventuali danni alla salute.

Per questo motivo, in Sardegna, anche le richieste della rendita al superstite (sottostante al limite temporale di 3 anni e 150 gg) e le malattie professionali oncologiche tabellate e non derivanti dall'esposizione all'amianto, non vengono riconosciute dall'Inail territoriale, mentre in Basilicata si.

Nell'incontro è stata evidenziata la necessità di rimuovere la pregiudiziale presente nelle relazioni Contarp-Inail della Sardegna, per rendere giustizia ai lavoratori ed alle vedove sarde.

Poiché i lavoratori sardi dei siti industriali Anic/EniChem/Syndial – Montefibre di Ottana -NU e Syndial di Assemini -CA ex esposti non possono ottenere i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 257/92 in quanto le domande sono decadute; si ritiene indispensabile che vengano predisposte tutte le misure funzionali alla emanazione di un nuovo atto di indirizzo o all'estensione degli atti di indirizzo esistenti, superando ogni previsione legislativa di decadenza, prevista per il rilascio delle certificazioni di esposizione.

L'articolo 10 della L. 257-92 impone a tutte le regioni l'obbligo di avviare a sorveglianza sanitaria i lavoratori ex esposti, perché questo non avviene in Sardegna?

La vasta letteratura medico-scientifica ci dice che le conseguenze derivanti dalla esposizione all'amianto, possono emergere anche dopo 40 anni possono causare la morte di coloro che hanno dedicato la propria vita al lavoro per poter vivere meglio, non per morire.

La patologia più comune tra tutti coloro che sono stati esposti all'amianto nelle industrie è quella del CA ai polmoni, per cui esiste la diagnosi precoce. Molti di questi decessi prematuri sono dovuti a diagnosi tardive

ed imprecise, per questo abbiamo sempre ritenuto e riteniamo che la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria per tutti i lavoratori ex esposti, debba avere come primo obiettivo la riduzione di mortalità e la promozione della diagnosi precoce che sono validi elementi di una concreta prevenzione.

Il numero dei decessi in Sardegna evidenzia incontrovertibilmente che si tratta di una vicenda estremamente importante che non ha ancora raggiunto l'apice che dovrebbe manifestarsi tra il 2020 e il 2030.

La sorveglianza deve essere idonea alla verifica delle lesioni, anche allo stato fibroso e alla diagnosi precoce del CA del polmone soprattutto dove si registra anche la presenza di altre sostanze pericolose che incrementano l'effetto cancerogenico dell'amianto.

Molti di questi decessi prematuri sono dovuti a diagnosi tardive ed imprecise, per questo abbiamo si ritiene che la Sorveglianza Sanitaria sia obbligatoria per tutti i lavoratori ex esposti, in modo da avere come primo obiettivo la riduzione della mortalità e la diagnosi precoce, validi elementi per una concreta prevenzione.

In siti industriali simili a quelli di Ottana e di Assemini, ex ANIC/ EniChem di Pisticci e Liquichimica di Ferrandina, in Basilicata, la maggior parte degli ex lavoratori è da diversi anni sottoposta ad uno screening sanitario idoneo alla diagnosi precoce del CA polmonare; questo screening ha evidenziato la presenza di diverse patologie oncologiche e lesioni asbesto correlate in diverse centinaia di ex esposti.

Nell'U.O. della medicina del lavoro di Matera, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ca. 2300 ex esposti, lo screening sanitario è operativo ed attivo solo per i ca. 500 lavoratori riconosciuti ex esposti dall'Inail, l'associazione AIEA VBA è stata il veicolo principale per inoltrare le richieste di sorveglianza sanitaria passiva; in fase precoce sono stati riscontrati più di 37 CA polmonari, di questi, oltre 34 vivono in buone condizioni di salute senza essere stati sottoposti a terapia oncologica.

Ecco perché, la principale preoccupazione è quella di estendere quanto più possibile la sorveglianza sanitaria che si è dimostrata estremamente importante non solo per la sopravvivenza dei lavoratori ma anche per la loro qualità della vita.

Il sindaco di Ottana ha illustrato l'esigenza di dichiarare il Sito industriale di Ottana –NU, attualmente sito di interesse regionale, "Sito di interesse nazionale" onde facilitare la bonifica di tutto il territorio.

Rendita al superstite. L'attuale prescrizione presente nel quadro normativo riportato dalla Direzione Centrale Prestazioni "Ufficio I" prot. N. 7187 / bis del 28/11/2005 determina per gli eredi la seguente perdita:

- Assegno spese funerale
- Rendita al superstite
- Quota Fondo vittime amianto
- Beneficio previdenziale
- Sostenibilità per la rivendicazione dei danni differenziali a carico delle aziende.

Nonostante, già prima del 2005, i giudici di legittimità, nell'affrontare la decorrenza della prescrizione e delle prestazioni per la rendita ai superstiti, hanno sancito che la decorrenza della prescrizione deve iniziare allo scadere di "3 anni e 150 gg dall'avvenuta dimostrabile conoscenza o l'oggettiva conoscibilità, da parte dei superstiti" della causa di morte, l'INAIL puntualmente continua a rigettare la richiesta di rendita al superstite.

Nella realtà nazionale italiana, il grado di conoscenza coincide con la sofferenza dei congiunti di coloro che sono stati colpiti da gravi patologie oncologiche asbesto-correlate, si ritiene pertanto necessario ed indispensabile rivedere i termini della prescrizione a meno chè la causa lavorativa del decesso non sia riportata esplicitamente nei referti rilasciati dagli specialisti che si prendono cura dei pazienti. Per questa ragione si ritiene che il familiare sopravvissuto possa essere considerato conoscente della causa lavorativa del decesso solamente quando questa è espressamente riportata negli atti medici.

Pertanto il superamento della attuale prescrizione è un obiettivo non eludibile.

Sono stati presentati documenti relativi agli esposti denunciati depositati presso la Procura della Repubblica di Matera, di Nuoro e di Cagliari, è stato consegnato anche il servizio inchiesta prodotto dalla “Nuova TV” Basilicata sui siti industriali chimici della Val Basento e del sito Materit che produceva manufatti in cemento amianto.
Infine, è stato richiesto un intervento presso l’INPS nazionale affinché venga corrisposto agli eredi quanto riconosciuto dal giudice a favore dell’ex esposto deceduto durante l’iter giudiziario.